

DL 104/20 –
Circolare 105/20
MESS. N. 4254 del
13/11/20
Art. 12 comma 14
DL 137/20

ART. 3 D.L. 104/20
ESONERO
CONTRIBUTIVO PER
AZIENDE CHE NON
RICHIEDONO
TRATTAMENTI DI CASSA
INTEGRAZIONE

Opzione tra cassa e
libertà di
licenziamento



L'art. 3 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 concede ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) di optare tra il richiedere i trattamenti di cassa previsti dall'art. 1 o il beneficiare di un esonero contributivo fino al 31 dicembre 2020

Ciò potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- 1) che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, anche uno solo dei due mesi, dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19; **Il DL 137/20 prevede che per ottenere l'esonero a Gennaio 2021 si deve guardare solo Giugno 2020;**
- 2) Che non abbia fatto domanda di cassa dopo il 14/08/2020 per gli interventi previsti dall'art. 1 stesso decreto (quindi le 9 + 9 settimane dopo il 13/07/2020);
- 3) Che abbiano fatto domanda di cassa anche dopo il 15/08/2020 purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio e ciò anche se il periodo prosegue dopo, (circ. 105/20) L'i
- 5) Come di consueto per le agevolazioni è necessario il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 (Durc, rispetto normativa tutela lavoro)
- 6) Qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19;



MODALITA' DI FRUIZIONE

L'IMPORTO DOVUTO POTRÀ ESSERE FRUITO, FINO AL 31 DICEMBRE 2020 (EX DL 104/20), ANCHE FRAZIONATO CON IMPORTI NON IDENTICI NEI SINGOLI MESI FINO AL SUO ESAURIMENTO.

L'ART. 12 COMMA 14 DEL DL 137/20 HA PROROGATO AL 31/01/2020 PER ALTRE QUATTRO SETTIMANE L'ESONERO CON UN DIVERSO CALCOLO DEL DOVUTO

DIVIETO LICENZIAMENTO

AI SENSI DEL DL 104/20 IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO CESSAVA NEL MOMENTO IN CUI SI FOSSE ESAURITO L'IMPORTO DELL'ESONERO.

L'ART 12 COMMA 9 DL 137/20 PREVEDE IL DIVIETO DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO FINO AL 31/01/2020 SGANCIANDO TALE DIVIETO DALL'ACCESSO ALL'ESONERO O DALL' AVER INTEGRALMENTE FRUITO DELLA CASSA INTEGRAZIONE.



MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ESONERO

- ▶ L'importo dell'esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito di tali trattamenti.
- ▶ Quando il datore di lavoro debba fare una scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale la scelta dovrà essere operata per singola UNITA' PRODUTTIVA.
- ▶ Riassumendo: l'importo complessivo dell'esonero è calcolato per MATRICOLA mentre l'azienda potrà decidere per ogni UP se chiedere cassa o l'esonero stesso.
- ▶ ESEMPIO: SE UN AZIENDA HA 3 UP, POTRA' SCEGLIERE DI USUFRUIRE DELL'ESONERO PER SOLO 2 DI QUESTE E POI PER LA TERZA FARE CASSA. IN QUESTO CASO POTREBBE PERDERE UNA PARTE DEL CONTRIBUTO.

CALCOLO ESONERO

CALCOLO DELL'EFFETTIVO AMMONTARE DELL'ESONERO

Si devono rilevare le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e moltiplicarle per due;

Es. ore cassa maggio 800 + giugno 600 = 1400 ore x 2 = 2800 ore

1) Calcolare la retribuzione persa dai lavoratori destinatari di CIG nei mesi di maggio e giugno 2020, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, **per ogni lavoratore**;

Si deve calcolare la contribuzione non versata nel periodo per le ore di CIG considerando l'aliquota piena **per ogni lavoratore**.

Per ogni lavoratore:

$$(O_{m/g} \times 2) \times (R_p \times A_d) = \text{Esonero}$$

$O_{m/g}$: Ore CIG maggio e giugno

R_p : retribuzione (oraria) persa maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.


A_d : Aliquota astrattamente dovuta considerata senza eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità

	COGNOME	NOME	data assunzione	mese riferimento	ore	ore x 2 (A)	PAGA ORARIA (B)	IMPONIBILE (C) = (A X B)	ALIQUOTA (D)	SGRAVIO (C X D)
1	xx	xx	31.05.2018	5	84	168	12,71	2.136,00	30,38	648,92
2	xx	xx	31.05.2018	6	80	160	12,71	2.034,29	30,38	618,02
3	yy	yy	01.05.2018	5	90	180	12,71	2.288,57	30,38	695,27
4	yy	yy	01.05.2018	6	98	196	12,71	2.492,00	30,38	757,07
				totale	352	704		8950,86		2719,27

CONTRIBUZIONE OGGETTO DI SGRAVIO:

- ▶ Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- ▶ - i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 3 comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- ▶ - il contributo al cd. FONDO GARANZIA 0,20/0,40
- ▶ - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (0,30)
- ▶ Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura Previdenziale. Es. contributi di solidarietà

MODALITÀ DI RICHIESTA ESONERO



I datori di lavoro dovranno inoltrare all'INPS, tramite Cassetto previdenziale con oggetto "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 DL n. 104", **prima della trasmissione della denuncia contributiva**, un'istanza, senza formalità, di attribuzione del C.A. "2Q", che indica "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020" nella quale autocertificano:

- le ore complessive di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata a tutti i lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo complessivo dell'esonero.

LE AZIENDE DOVRANNO ATTENDERE ASSEGNAZIONE DEL C.A. DA 15 AGOSTO 2020 A DICEMBRE 2020 (E POI INVIARE LE DENUNCE CONTRIBUTIVE).

Il messaggio INPS 4254 del 13 novembre precisa che i datori di lavoro, qualora non possano recuperare l'esonero con la "denuncia corrente", dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione, variando i flussi di Agosto, Settembre e Ottobre.

Ai sensi del nuovo DL 137/20 l'importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021 quindi ultima denuncia utile per eventuali invii e correzioni è quella di febbraio 2021.



▶ Istruzioni operative

- ▶ Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di:
- ▶ <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale "**L903**", avente il significato di "Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104";
- ▶ nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

- ▶ I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.



La circolare 105/20 precisa che l'ammontare dell'esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, l'effettivo ammontare dell'esonero sarà pari **al minor importo** tra:

- 1) la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020 (sia con pagamento diretto che a conguaglio)
- 2) la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

QUINDI SE NON C'E' CAPIENZA DI UTILIZZO SI PERDE IL DIRITTO ALL'ESONERO RESIDUO ULTIMA DENUNCIA UTILE QUELLA DI DICEMBRE 2020.

Per capienza della denuncia contributiva **non si intende il saldo finale** della denuncia contributiva Uniemens (differenza dare avere). Non si considerano quindi eventuali conguagli a seguito es- di autorizzazioni per CIG o FIS. Il credito contributivo INPS si intende al lordo degli importi anticipati dalle aziende a titolo di CIG o simili. Quindi si considera il totale dei contributi dovuti **nel quadro.....** Eventuali somme aggiuntive derivanti da autorizzazioni CIG a conguaglio andranno recuperate tramite richieste rimborso se non c'è capienza sulle denunce.

L'esonero è compatibile e cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente nel limite della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta.

Ai fini del presente esonero non rilevano eventuali periodi di cassa richiesti con causale ordinaria.

Il beneficio contributivo in discorso configurandosi quale aiuto di stato selettivo in data 10/11/20 ha ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione europea.